



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 novembre 2009 (20.11)
(OR. en)**

16174/09

**Fascicolo interistituzionale:
2005/0011 (CNS)
2007/0252 (CNS)**

**TRANS 464
AVIATION 188
COEST 424
NIS 133
RELEX 1085**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale
al: COREPER/Consiglio

n. prop. Com: 6965/05 AVIATION 14 COEST 36 NIS 31
15703/07 AVIATION 211 RELEX 914

Oggetto: Proposte di decisioni del Consiglio concernenti la conclusione di accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e:

- a) l'Azerbaigian
- b) la Mongolia

- ***Adozione***

1. Gli accordi in oggetto sono il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto "mandato orizzontale" (conferitole dal Consiglio nel giugno 2003), conformemente al quale la Commissione può negoziare con qualsiasi paese terzo per rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri e il paese terzo in questione nel settore dei trasporti aerei.
2. La Commissione ha presentato al Consiglio le suddette proposte il 3 marzo 2005 per l'accordo con la Repubblica dell'Azerbaigian e il 26 novembre 2007 per l'accordo con il governo della Mongolia.
3. Le decisioni del Consiglio concernenti la firma e, per l'accordo con l'Azerbaigian, l'applicazione provvisoria sono state definitivamente adottate dal Consiglio l'8 luglio 2008 per l'accordo con l'Azerbaigian e il 31 marzo 2009 per l'accordo con la Mongolia.

4. Gli accordi sono stati firmati il 7 luglio 2009 (Azerbaijan) e il 3 aprile 2009 (Mongolia). Il Parlamento europeo ha formulato i suoi pareri sulle proposte di decisioni del Consiglio concernenti la conclusione degli accordi il 25 ottobre 2005 (Azerbaijan) e il 15 settembre 2009 (Mongolia).
5. I testi dei due progetti di decisione del Consiglio sono stati ora messi a punto dal Servizio Giuristi-linguisti del Consiglio¹.
6. Si invita pertanto il COREPER ad esaminare i testi suddetti e a suggerire al Consiglio di:
 - adottare i progetti di decisione del Consiglio in modo da consentire la conclusione degli accordi;
 - prendere atto della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione che figura nell'allegato della presente nota.

¹ 15950/09 AVIATION 182 COEST 413 NIS 127 (Azerbaijan)
15952/09 AVIATION 183 RELEX 1064 (Mongolia)

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

"È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo la Comunità concluda con la Repubblica dell'Azerbaijan e con il governo della Mongolia gli accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi, purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato.

Le presenti decisioni non costituiscono un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti.

Le presenti decisioni non creano nuove competenze comunitarie per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lasciano impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri."
